



**FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE
DI MONTEPULCIANO**

**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA**

Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 28 maggio 2020

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Ambito di applicazione e procedure ordinarie
- Art. 2 - Principi applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 - Divieto di frazionamento
- Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 - Obblighi di Trasparenza
- Art. 6 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 7 - Principio di rotazione
- Art. 8 - Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 9 - Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 10 - Affidamenti di valore inferiore ad € 1.000,00
- Art. 11 - Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

CAPO II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016

- Art. 12 - Indagini di mercato
- Art. 13 - Determina a contrarre
- Art. 14 - Determina di affidamento
- Art. 15 - Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 16 - Motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 17 - Motivazione attenuata per appalti di modesto valore
- Art. 18 - Controllo dei requisiti
- Art. 19 - Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 20 - Trasparenza

CAPO III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI ART. 36, COMMA 2, LETT. B), C) E C-BIS) D.LGS. 50/2016

Art. 21 - Procedura per l'affidamento di contratti di lavori art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016

Art. 22 - Determina di affidamento

Art. 23 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016

Art. 24 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016

Art. 25 - Procedura per l'affidamento di forniture e servizi art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016

Art. 26 - Determina di affidamento

Art. 27 - Fasi della procedura

Art. 28 - L'indagine di mercato oppure La consultazione dell'albo fornitori

Art. 29 - L'avviso di manifestazione di interesse oppure l'albo fornitori

Art. 30 - Individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 31 - Il confronto competitivo

Art. 32 - Il contenuto della lettera d'invito

Art. 33 - Le sedute

Art. 34 - Verifica dei requisiti

Art. 35 - La stipula del contratto e le pubblicazioni

CAPO IV - NORME SPECIALI

Art. 36 - Forniture e servizi ritenuti infungibili

Art. 37 - Modulistica e procedure

CAPO V - NORME FINALI

Art. 38 - Entrata in vigore e norme transitorie

CAPO I

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Ambito di applicazione e procedure ordinarie

1. Con il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), vengono disciplinate regole e procedure riferite agli acquisti di lavori, servizi e beni, sotto soglia della Fondazione in ragione della sua caratteristica soggettiva quale ente strumentale del Comune di Montepulciano.

2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, laddove applicabili alla Fondazione, è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 2

Principi applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- e) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

f) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

g) e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

h) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e di adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, comma 3 del Codice, nonché i servizi aventi elevato contenuto contenuto personale e/o di capacità e qualità personali del prestatore come nel caso di servizi tecnici e legali.
3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo definito dalla fondazione in sede di avvio della relativa procedura tenuto conto delle condizioni derivanti dalle ricerche di mercato se necessarie.

Art. 7

Principio di rotazione

1. La Fondazione è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento sia agli affidamenti e sia agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e ma si applicherà solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia, come meglio definite nell'art. 8.
4. La rotazione non si applica nell'ipotesi in cui il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (vale a dire che non viene contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse oppure nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione).
5. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono

limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 8

Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

2. La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto identico o analogo, che si collocano all'interno della stessa fascia.

3. Le fasce sono le seguenti:

a) – Servizi e Forniture

- di valore fino ad € 1.000,00;
- di valore da € 1.001,00, fino a € 5.000,00
- di valore da € 5.001,00, fino a € 20.000,00;
- di valore da € 20.001,00, fino a € 39.999,00;
- di valore da € 40.000,00, fino a € 143.999,00;
- di valore da € 144.000,00, fino a € 220.999,00.

b) – Lavori

- di valore fino ad € 20.000,00;
- di valore da € 20.001,00, fino a € 39.999,00;
- di valore da € 40.000,00, fino a € 149.999,00;
- di valore da € 150.000,00, fino a € 309.600,00
- di valore da € 309.601,00, fino a € 619.200,00
- di valore da € 619.201,00, fino a € 999.999,00.

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

1. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

2. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

3. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvito esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:

a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

c) l'eventuale carattere fiduciario delle prestazioni in relazione alle peculiari tipologie di incarichi di tipo professionale che richiedano una continuità di servizio sulla base delle specifiche tematiche connotate anche dal carattere della riservatezza e della necessaria competenza del prestatore.

4. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per la Fondazione o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Art. 10

Affidamenti di valore inferiore ad € 1.000,00

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro è possibile derogare al principio di rotazione. La motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

Art. 11

Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito di non fare ricorso al mercato elettronico.

2. Per importi superiori ad euro 5.000,00 si ricorre al mercato elettronico, fatto salvo il caso in cui sul mercato elettronico non sia presente il prodotto oggetto dell'acquisto.

CAPO II
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016

Art. 12

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 13

Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno specificati:
 - l'interesse che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere, dei beni e servizi che si intendono acquistare;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - le principali condizioni contrattuali.
3. I requisiti di cui al comma 2 possono essere sostituiti, dove possibile, con il richiamo e il rimando alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 14

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici procedendo direttamente con la determina di affidamento.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto, fermo restando l'applicabilità della semplificazione di cui al comma 3 dell'art. 13, devono essere specificati i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - le ragioni della scelta del fornitore;

- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

3. In caso di affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00 (secondo la misura di legge in vigore per la fattispecie all'atto dell'approvazione del presente regolamento), è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 15

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- l'idoneità professionale (quali iscrizioni alla CCIAA, Albo ecc.);
- la capacità economica e finanziaria (ad es. sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, oppure un livello minimo di fatturato);
- la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento (quali ad es. attestazione di esperienze maturate in uno specifico settore).

2. Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale richiesti (vedi punti che precedono nel comma 1).

Art. 16

Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Nella determina di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione.

3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;

- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

4. Il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice.

Art. 17

Motivazione attenuata per appalti di modesto valore

1. La motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 5.000 euro.
2. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, ad esempio inferiori a 10.000 euro, può essere espresso in forma attenuata.

Art. 18

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00.
2. In particolare:
 - a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000, anche secondo il modello del DGUE, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - b) per lavori, servizi e forniture di importo oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello del DGUE, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

3. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. Per importi superiori ad euro 20.000,00, nel caso di affidamento diretto, prima di stipulare il contratto, la stazione appaltante procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

5. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;
- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

6. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali (se richiesti) ove i medesimi rientrino nel campione controllato dai gestori dei mercati elettronici. Nel caso, invece, in cui detti operatori

economici aggiudicatari non ricadano nel citato campione, dovranno essere espletati tutti controlli riguardanti i suddetti requisiti di ordine generale.

Art. 19

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica, nazionale o regionale, il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa o su Start, ecc.

Art. 20

Trasparenza

1. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI ART. 36, COMMA 2, LETT. B), C) E C-BIS) D.LGS. 50/2016

Art. 21

Procedura per l'affidamento di contratti di lavori

art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016

1. L'affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (secondo le misure in vigore all'atto dell'approvazione del presente regolamento) avviene, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, previa acquisizione di tre (3) preventivi.
2. Si potrà richiedere l'offerta economica, vale a dire i n. 3 preventivi, tramite:
 - il sistema telematico (MEPA ecc.);
 - acquisendo in forma scritta, con modalità informale, almeno tre preventivi di spesa e, a seguito di una comparazione tra gli stessi, richiedere, tramite il sistema telematico, utilizzando l'apposita modulistica, la conferma del preventivo ad uno degli operatori economici interpellati ed il rilascio delle dichiarazioni di cui all'art.80 del Codice, ai fini dell'effettuazione dei controlli.
3. In entrambi i casi lett. a) e b), gli operatori economici saranno selezionati senza necessità di fare ricorso a un avviso preventivo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

4. La scelta del miglior preventivo può essere effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, salvo i casi previsti dall'art. 95 del codice.

Art. 22

Determina di affidamento

1. E' possibile procedere all' affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti di carattere speciale (tecnico-professionali se richiesti);
- le modalità utilizzate tra quelle indicate alle lett. a) o b) dell'art. 21 per l'acquisizione dei preventivi da valutare ed i soggetti interpellati.

Art. 23

La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori

art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016

1. Gli appalti che hanno ad oggetto affidamento di lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro (secondo le misure in vigore all'atto dell'approvazione del presente regolamento), possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci (10) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

4. Per le indagini di mercato ed elenchi di operatori economici si rinvia ai successivi articoli.

Art. 24

La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori

art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016

1. Gli appalti che hanno ad oggetto affidamento di lavori pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro (secondo le misure in vigore all'atto dell'approvazione del presente regolamento), possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici (15) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
4. Per le indagini di mercato ed elenchi di operatori economici si rinvia ai successivi articoli.

Art. 25

Procedura per l'affidamento di forniture e servizi

art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (secondo le misura in vigore all'atto dell'approvazione del presente regolamento), possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite albo fornitori.
2. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere aggiudicate col criterio del minor prezzo o con quello del miglior rapporto qualità/prezzo, e in quest'ultimo caso è necessario nominare con provvedimento la commissione giudicatrice.

Art. 26

Determina di affidamento

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo si può procedere ad affidamento diretto tramite un unico atto, determina a contrarre o atto equivalente, in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - le ragioni della scelta del fornitore;
 - il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, l'avvio della procedura avviene a seguito di adozione di apposita determina a cui farà seguito la determina di nomina della commissione e quindi la determina di aggiudicazione.

Art. 27

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- la consultazione dell'albo fornitori per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

Art. 28

La consultazione dell'albo fornitori

1. La consultazione dell'albo fornitori tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.
2. La consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico, ove sia presente il meta-prodotto riguardante il bene o servizio da acquisire, o mediante altri strumenti similari gestiti da centrali di committenza.
3. E' possibile la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

Art. 29

L'albo fornitori

1. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi fornitori costituiti *ad hoc*, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 8 del presente regolamento ed è realizzato e tenuto anche con modalità digitali.
4. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti generali desumibili dall'art. 80 del Codice;

- i requisiti specifici ove richiesti;

- le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco.

5. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.

7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

8. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di trenta giorni (*30 giorni*) dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni (90 gg), in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

9. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza, di regola, annuale .

10. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

11. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

12. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- hanno commesso grave negligenza;

- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale

- si sono rese responsabili di false dichiarazioni;

- si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;

- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;

- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;

- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

13. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della fondazione .

14. L'albo fornitori può essere utilizzato anche per le ipotesi di affidamento diretto e/o altre procedure previste nel caso degli articoli 10, 11 e capi II) e III).

Art. 30

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso di costituzione dell'albo fornitori, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori presenti nell'albo fornitori, la stazione appaltante indica, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
3. Gli operatori economici da invitare non possono essere in numero inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (o di quanto previsto dalle lett. C) e c-bis) per i lavori).
4. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso di istituzione dell'albo fornitori e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di costituzione dell'albo fornitori. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato (*oppure*: avviso di costituzione dell'albo fornitori).

Art. 31

Il confronto competitivo

1. Consultato l'albo fornitori e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque.
2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta

con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Nel caso di utilizzo del Mercato elettronico la stazione appaltante deve utilizzare il DGUE per richiedere eventuali requisiti speciali, afferenti alla specifica procedura, ulteriori a quelli già acquisiti in fase di abilitazione o ammissione al Mercato elettronico medesimo;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, la stazione appaltante deve procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicate gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- per gli affidamenti che non presentano carattere transfrontaliero, nel caso di applicazione del minor prezzo, la stazione appaltante può prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 33

Le sedute

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.
2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 34

Verifica dei requisiti

1. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione dalla Banca dati nazionale degli operatori economici.

Art. 35

La stipula del contratto e le pubblicazioni

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

CAPO IV

NORME SPECIALI

Art. 36

Forniture e servizi ritenuti infungibili

1. La Fondazione verificherà rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare, dandone adeguata ed idonea motivazione nella determina a contrarre.

2. In caso di dichiarazione del fornitore circa l'infungibilità del bene o servizio, la Fondazione verificherà l'impossibilità effettiva a ricorrere a fornitori o a soluzioni alternative attraverso indagini di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati esteri.

3. In particolare la Fondazione ritiene infungibili, anche se da sottoporre a verifica laddove venissero a mutare le attuali condizioni di mercato e dell'offerta degli stessi, i seguenti servizi indispensabili per la propria attività:

- acquisto biglietti aerei per artisti gestiti da un'unica compagnia;
- fornitura dei pasti per le attività di accoglienza nell'ambito dell'organizzazione dei propri eventi e manifestazioni quando possibile attraverso gestione appalto del Comune di Montepulciano della mensa comunale;
- locazione di appartamenti e alloggi nel centro storico di Montepulciano o degli altri centri di sviluppo degli eventi per artisti e altro personale gestiti da un'unica agenzia o da privati offerenti;
- acquisto posti letto per artisti e altro personale in alberghi localizzati in punti strategici per gli spettacoli a cui devono partecipare;
- spettacoli per la stagione teatrale e per gli altri eventi organizzati, gestiti e prodotti dalla Fondazione che rispondano alle esigenze tecniche delle strutture a disposizione della Fondazione nonché alla sua programmazione annuale indicata dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 37

Modulistica e procedure

1. La Fondazione adotterà apposita modulistica tradizionale analogica e digitale per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento con particolare riferimento ai form delle determine di affidamento, agli albi ed elenchi e alla documentazione amministrativa a cura del RUP.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 38

Entrata in vigore e norme transitorie

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore e verrà adottato all'inizio del primo trimestre solare successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Gestione della Fondazione.
- 2.** Resta comunque inteso che le procedure previste potranno essere oggetto di facoltativa immediata utilizzazione da parte degli uffici preposti, anche anteriormente alla data di effetto di cui al precedente comma 1, in particolare quando ciò derivi dall'esigenza di applicare norme specifiche e cogenti per la fattispecie.
- 3.** Ogni riferimento a valori e limiti indicato nel presente regolamento è suscettibile di variazione e subirà automatico adeguamento, senza necessità di intervento da parte degli organi deliberanti, in ragione delle modifiche che dovessero intervenire al Codice dei contratti pubblici e alla normativa nazionale in materia.
